CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 8-10-2010 N° 20857

Contenzioso tributario – ricorso introduttivo contro avviso di accertamento – coniugi in comunione legale – impugnazione dell'accertamento da parte del marito – presentazione del condono – cessazione della materia del contendere – sussiste – notifica di cartella esattoriale alla moglie – impugnabilità - sussiste

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

20857 10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	Presidente
Dott. Salvatore	BOGNANNI	Consigliere
Dott. Carlo	PARMEGGIANI	Consigliere
Dott. Eugenia	MARIGLIANO	Consigliere
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.

R.G.N.30281/07

Cron. 20857

Rep.

Ud. 04/06/10

imposte sui redditi - dichiarazione congiunta dei coniugi

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FAZION EMANUELA, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Guzzo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Antonio Gramsci n. 9;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 157/38/06, depositata il 10 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avv. Arcangelo Guzzo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Civitavecchia, ha riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere per intervenuto condono, il giudizio promosso da Emanuela Fazion con l'impugnazione della cartella di pagamento relativa all'IRPEF accertata per l'anno d'imposta 1992, in relazione al quale i coniugi avevano presentato dichiarazione congiunta ai sensi del'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114; l'avviso di accertamento, a suo tempo notificato al marito, era stato vanamente da questo impugnato, sicché nei suoi confronti l'accertamento stesso era divenuto definitivo.

Il giudice d'appello ha anzitutto considerato che, in difetto di specifica comunicazione dell'Ufficio in ordine alla regolarità della domanda di definizione ed all'integrale pagamento di quanto dovuto, non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Nel merito, ha ritenuto che la cartella conseguente a quell'accertamento, divenuto definitivo, poteva essere impugnata dalla Fazion solo per vizi propri. Né nel presente giudizio poteva spiegare alcuna efficacia l'impugnazione del diniego del condono, pendente in appello, del quale esso giudice adito non poteva peraltro conoscere.

Nei confronti della decisione Emanuela Fazion propone ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo, illustrato con successiva memoria.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso la contribuente, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 29 Cost.; dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 17 della legge n. 114 del 1977, secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 12 aprile 1989 e dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, comma primo, c.p.c.", censura la sentenza per aver affermato che la cartella di pagamento, notificata ad essa ricorrente, conseguente ad avviso di accertamento, notificato al solo coniuge

e da questo impugnato, divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole all'ufficio finanziario, poteva essere impugnato dalla contribuente "solo per vizi propri e non riproducendo le medesime censure già respinte" in quel giudizio. Ed assume che una siffatta statuizione violerebbe il diritto di difesa di essa ricorrente nonché le norme in rubrica, essendo incontroverso che la cartella di pagamento impugnata costituiva il primo ed unico atto con cui ella era venuta a conoscenza legale della pretesa dell'ufficio.

Il ricorso è fondato.

Costituisce infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, a lume dell'interpretazione adeguatrice della normativa offerta dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 184 del 1989, quello a tenore del quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114 - secondo cui gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito -, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell'accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Perché insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante, quindi, non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento, restando comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l'accertamento notificato al marito - ancorché divenuto, nei confronti di quest'ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (*ex multis*, Cass. n. 19896 del 2006, n. 2021 del 2003, n. 12371 e n. 5169 del 2002, n. 2168 del 2001).

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 36/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma il 4 giugno 2010.

Il Consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Presidente

(Fabrizio Miani Canevari)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 8 OTT 2010
IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona